

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 22 aprile 2015

Oggetto: reverse charge (inversione contabile)

La legge di stabilità 2015, approvata definitivamente in data 22.12.2014, e pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale 29.12.2014 n. 300 come L. 23.12.2014 n. 190, ha apportato alcune modifiche all'art. 17, co. 6, del DPR 633/1972.

L'art. 1, co. 629, lett. a) della legge, infatti, ha esteso l'applicazione dell'inversione contabile (ossia l'obbligo da parte del cliente di versare l'iva al posto del venditore del bene o del servizio), alle seguenti prestazioni di servizi e cessioni di beni a partire dal 1° gennaio 2015:

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE;
- cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, lett. a), DPR 633/1972, ossia quei soggetti la cui attività principale è costituita dalla rivendita di gas, energia elettrica, calore o freddo (il cui consumo personale è trascurabile);
- cessioni di bancali di lengo (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

In data 27 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 14/E, recante chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo del "reverse charge" prevedendo che:

- 1) l'applicazione del reverse charge riguarda tutte le prestazioni "business to business" e quindi non trova applicazione alle associazioni che sono titolari solo di codice fiscale e non di partita iva;
- 2) l'applicazione del reverse charge non trova applicazione per le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni sportive dilettantistiche e le pro loco con partita iva che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991, unitamente agli esercenti attività di

intrattenimento ed ai soggetti che organizzano spettacoli viaggianti o altre attività spettacolistiche nel limite del plafond di 25.822,84 euro.

Quindi, in forza della Circolare 14/E, solo le associazioni titolari di partita iva che non abbiano optato per il regime di cui alla legge 398 sono soggette all'obbligo e dovranno verificare se il bene acquistato/il servizio richiesto siano imputabili alla propria sfera istituzionale o commerciale. Il reverse charge trova infatti applicazione esclusivamente con riferimento ad operazioni imputabili alla propria sfera di natura commerciale.

Sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo 2015.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

dr. diego zorzetto

